

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **276/1989** (ECLI:IT:COST:1989:276)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **12/04/1989**; Decisione del **16/05/1989**

Deposito del **18/05/1989**; Pubblicazione in G. U. **24/05/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15481**

Atti decisi:

N. 276

ORDINANZA 16-18 MAGGIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 644 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1988 dal Pretore di Militello in Val di Catania nel procedimento civile vertente tra Linguanti Salvatore e Scichili Salvatore ed altro, iscritta al n. 563 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo

Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, del quale l'attore aveva eccepito l'inefficiacia per essere stato notificato oltre il quarantesimo giorno dalla pronuncia, il Pretore di Militello in Val di Catania, con ordinanza emessa il 12 marzo 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 644 del codice di procedura civile, nella parte in cui non esclude l'inefficiacia del decreto notificato tardivamente per caso fortuito o forza maggiore;

che il giudice a quo ha rilevato le seguenti circostanze: 1) il decreto è stato emesso in data 3 ottobre 1984; 2) il 21 dicembre 1984 l'Ufficio del Registro restituiva l'atto per erronea indicazione dell'ammontare della somma ingiunta, peraltro dallo stesso Pretore successivamente corretta; 3) la registrazione era avvenuta il 18 gennaio 1985 e la notifica l'11 febbraio 1985;

che secondo l'ordinanza di rimessione lo "stringato e miope disposto" della norma impugnata non consentirebbe di tener conto dei ritardi causati da fatti estranei alla volontà del creditore-opponente, comunque non ascrivibili ad una sua inerzia;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza, preliminarmente eccependo l'inammissibilità della questione, in quanto il dies a quo per il computo del termine avrebbe dovuto essere costituito dalla data del provvedimento di correzione dell'errore materiale;

Considerato che tale eccezione va disattesa poiché il periodo di quaranta giorni utile per la notifica del decreto ingiuntivo decorre dalla data della pronuncia del decreto stesso né, d'altra parte, appare, nella specie, effettuata nelle forme di rito la correzione dell'importo della somma ingiunta;

che il giudizio a quo non è stato promosso, ex art. 188 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, per ottenere la mera declaratoria d'inefficiacia del decreto, bensì ex art. 645 del codice di procedura civile, onde si è instaurato un ordinario giudizio di cognizione volto all'accertamento del diritto con conseguente esclusione del paventato vulnus dell'art. 24 della Costituzione;

che giova altresì ricordare come tale lesione sia stata esclusa da questa Corte in subiecta materia, essendosi in più occasioni ritenuto ragionevole il bilanciamento d'interessi compiuto dal legislatore tra perentorietà dei termini e salvaguardia del diritto di difesa (ordinanze n. 97 del 1989 e n. 855 del 1988);

che, in particolare, nella citata ordinanza n. 97 del 1989 è stato rilevato come le modificazioni dei termini nel procedimento monitorio - di volta in volta auspiccate dai giudici rimettenti onde sanare contingenti situazioni - risultino contraddittorie "rispetto alla logica di speditezza tipica del procedimento de quo";

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 644 del codice di procedura civile, sollevata, in relazione all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Militello in Val di Catania con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.